



DIMENSIONE LAVORO

a cura del Centro Ricerche e Formazione
Presidente Maria Novella Bettini



Specializzato in consulenza e assistenza legale su lavoro, previdenza e sindacale



Finanziaria 2007, novità in materia di lavoro

LA NUOVA legge finanziaria per il 2007 (l. 27 dicembre 2006, n. 296, in G.U. 27 dicembre 2006, n. 299, Supplemento Ordinario n. 244) introduce importanti innovazioni in materia di lavoro e previdenza sociale, prevedendo un ampio «pacchetto» di disposizioni che riguardano sia i datori di lavoro sia i lavoratori, pubblici e privati.

Qui di seguito si segnalano le principali novità della manovra raggruppate in macro-aree tematiche.

● **Incentivi a favore delle imprese.** La Finanziaria 2007 prevede numerose agevolazioni a favore delle imprese, tra cui si segnalano:

a) la riduzione del costo del lavoro (c.d. «cuneo fiscale»), operata attraverso la revisione della disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (art. 1, co. 266-270, L. n. 296/2006).

b) l'introduzione di un credito di imposta per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise) (art. 1, co. 271-279).

c) l'istituzione del Fondo per la competitività e lo sviluppo, presso il Ministero dello sviluppo economico, al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno all'innovazione industriale (art. 1, co. 841).

● **Norme di contrasto al lavoro irregolare e al lavoro nero.** La Finanziaria 2007 prevede una

serie di misure dirette a favorire l'emersione del lavoro irregolare e a contrastare il lavoro nero, tra cui si segnalano:

a) le modifiche in materia di collocamento ordinario.

Allo scopo di arginare fenomeni elusivi e abusivi di utilizzo dei lavoratori, il legislatore introduce l'obbligo di comunicazione preventiva dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Nella precedente disciplina, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici non economici dovevano effettuare le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto (art. 9-bis, co. 2, l. n. 608/1996). Con la nuova disciplina, invece, la comunicazione di assunzione non è più «successiva» bensì «preventiva» ed è stata generalizzata a tutti i settori di attività, compreso quello pubblico. Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2007, tutti i datori di lavoro (privati e pubblici) devono effettuare la comunicazione al Servizio per l'impiego competente entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare: a) i dati anagrafici del lavoratore; b) la data di assunzione; c) la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato; d) la tipologia contrattuale; e) la qualifica professionale; e) il trattamento economico e normativo applicato. L'obbligo di comunicazione, sinora riservato al lavoro subordinato, trova applicazione

anche in caso di instaurazione di rapporti collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), ovvero di lavoro autonomo a progetto (co.co.co.pro.), di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo.

b) la generalizzazione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) - in precedenza limitato ai soli settori dell'agricoltura e dell'edilizia - a tutti i settori di attività. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi pre-

visti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del DURC (art. 1, co. 1175).

c) l'inasprimento delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 1, co. 1177-1178). In particolare, il legislatore dispone che l'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri matricola e paga è punita con la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000. Le maggiori entrate derivanti dall'adeguamento delle sanzioni integrano la dotazione del Fondo per l'occupazione (art. 1, co. 1179).

d) la previsione di misure dirette a favorire l'emersione del lavoro sommerso. In questo ambito, i datori di lavoro - al fine di procedere alla regolarizzazione ed al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria - possono presentare, nelle sedi dell'INPS territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza di regolarizzazione (art. 1, co. 1192).

● **Incentivi all'occupazione.** Si prevede la possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno degli ultracinquantacinquenni in rapporto a tempo parziale, compensata dall'assunzione di giovani con contratto a tempo parziale pari a quello ridotto al lavoratore anziano (c.d. Patto di

Cambiano termini e modalità della comunicazione di assunzione



solidarietà: art. 1, co. 1160-1161).

● **Tutele per i lavoratori a progetto.** A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto (e alle categorie assimilate iscritte alla Gestione Separata INPS), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta una indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS per un numero di giorni pari a 1/6 della durata complessiva del contratto e comunque non inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni (art. 1, co. 788).

I collaboratori a progetto che abbiano titolo all'indennità di maternità hanno altresì diritto, per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007, ad un trattamento economico per congedo parentale fruibile limitatamente ad un periodo di 3

mesi entro il primo anno di vita del bambino e pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità.

● **Tutele per gli apprendisti.** A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati (art. 1, co. 773).

Fabrizio Girolami

Per informazioni

Tel. e fax
(mercoledì 12-14)
0874/414177
Viale Manzoni, 30
86100 Campobasso
www.cref.it
info@cref.it